

Servizi Anagrafico Certificativi

ORDINE DI SERVIZIO Nº 16 DEL 24/04/2014

OGGETTO: Disposizioni in caso di errata determinazione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria su pratiche telematiche.

IL CONSERVATORE

PREMESSO che in data 21/07/2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2012, il Decreto Dirigenziale interministeriale 17/07/2012, con cui si è provveduto ad aggiornare la Tabella A dei diritti di segreteria in vigore dal 1° Agosto 2012;

VISTO il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 sulla disciplina dell'imposta di bollo;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2007 avente ad oggetto "Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica";

TENUTO CONTO che la C.C.I.A.A. consente alla propria utenza di provvedere al pagamento della imposta di bollo in modo virtuale, avendo espressamente richiesto apposita autorizzazione alla Amministrazione fiscale, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972;

CONSIDERATO che, in base ai decreti citati, le pratiche inviate telematicamente al Registro delle Imprese, contenenti denunce o domande di iscrizione o deposito, sono soggette ad imposta di bollo e a diritti di segreteria differenti in base al tipo di adempimento;

CONSIDERATO che per le istanze telematiche i diritti di segreteria e l'imposta di bollo devono essere assolti esclusivamente tramite il contratto Telemaco Pay ed altri contratti similari e che il relativo conto prepagato è gestito dagli intermediari per conto degli utenti;

RISCONTRATE alcune criticità conseguenti alla errata determinazione e imputazione dell'ammontare dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da parte del soggetto presentatore di istanze, denunce, depositi mediante la procedura telematica;

RITENUTO necessario, anche a salvaguardia del tessuto produttivo, dettare disposizioni che assicurino la massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni;

Con decorrenza immediata

DISPONE

che l'Ufficio Registro Imprese si attenga alla procedura seguente:

IMPOSTA DI BOLLO

In caso di applicazione di bollo in documenti che per legge ne sono esenti (imposta non dovuta) ovvero di versamento di importi eccedenti la misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge

On

(imposta superiore), l'operatore camerale non è legittimato ad effettuare interventi correttivi e, pertanto, l'eventuale rimborso potrà essere richiesto esclusivamente alla competente Agenzia delle Entrate.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Qualora risulti un pagamento in eccesso, se la pratica è formalmente corretta sarà evasa e l'utente potrà richiederne il rimborso alla CCIAA mediante presentazione di apposita istanza, entro ventiquattro mesi dalla data di pagamento, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 488/2009.

Sarà, quindi, onere di chi compila e spedisce la pratica telematica, verificare attentamente, anche sul sito della CCIAA (www.cs.camcom.it) sezione Registro Imprese-Costi, diritti e modalità di pagamento, gli importi esatti dei diritti da pagare.

L'istanza dovrà essere presentata secondo l'apposito modello e dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/notaio obbligato, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

L'istanza di rimborso dovrà essere inviata alla PEC istituzionale:): cciaa@cs.legalmail.camcom.it

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Erminia Giorno)